



Variante al Piano degli Interventi n. 57 ai sensi dell'art.18 della L.R.V. 11/2004. Ripianificazione di ambiti in Zona Territoriale Omogenea "C2rs 101-102" in Via Etruria, Via Lucania a Mestre.



Vista aerea dell'ambito d'intervento in via Etruria (Gazzera).

IL SINDACO

Dott. Luigi Brugnaro

ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Dott. Massimiliano De Martin

DIRETTORE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Arch. Danilo Gerotto

# ALLEGATO I

## Parere motivato della Commissione Regionale VAS





**PARERE MOTIVATO**

**N. 204 IN DATA 5 OTTOBRE 2023**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 57 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 5 ottobre 2023 come da nota di convocazione in data 4 ottobre 2023 protocollo regionale n. 535504;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 407091 del 28/07/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.57 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia;

**CONSIDERATO** che nota prot. reg. n. 423040 del 07/08/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Venezia
- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Ulss n. 3 "Serenissima"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
- Veritas SpA
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia



- Comune di Mira
- Comune di Spinea
- Comune di Martellago
- Comune di Venezia quale Ente Gestore dei siti della rete natura 2000 IT 3250010 Bosco di Carpenedo e IT 3250023 Lido di Venezia biotopi litoranei
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

**PRESO ATTO E CONSIDERATO** quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo Comune di Martellago, acquisito al prot. reg. n. 451724 in data 24.08.2023;
  - contributo Ulss n. 3 "Serenissima", acquisito al prot. reg. n. 464885 in data 31.08.2023;
  - contributo Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 478740 in data 04.09.2023;
  - contributo Città Metropolitana di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 481804 in data 06.09.2023;
  - contributo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, acquisito al prot. reg. n.482370 del 06.09.2023;
- pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 215/2023", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO** che a seguito della richiesta prot n. 420629 del 04/08/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 463215 del 30/08/2023, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

**CONSIDERATO** che oggetto della presente istanza è "la Variante n. 57 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia" adottata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15/06/2023. Questa Variante consiste principalmente nel trasferimento di una capacità edificatoria da un ambito privato soggetto a piano di lottizzazione vigente a un'area pubblica, a seguito della permuta di un lotto tra privato proponente e Comune e della cessione di ampie aree a standard per verde pubblico e viabilità.

Le principali finalità della Variante sono:

- la ripianificazione di un'area di espansione soggetta a piano urbanistico attuativo non approvato, denominato "C2RS-102", la cui previsione non è decaduta;
- la zonizzazione delle aree interessate dal piano di lottizzazione denominato "C2RS n.101", già realizzato e concluso;
- il potenziamento del sistema di mobilità lenta (Biciplan approvato con D.C.C. n. 164 del 2006) attraverso l'individuazione di piste ciclopedonali che permettono di mettere in collegamento percorsi già realizzati e previsti all'interno di un sistema che consente la connessione dei campi sportivi di via Calabria con la zona a sud di via Miranese, fino a via Cavanis;
- l'acquisizione di spazi a verde in adiacenza ai percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto;
- l'individuazione di un'ampia area a verde Pubblico in un'area che attualmente presenta criticità idrogeologiche, in quanto soggetta ad esondazione e a ristagno idrico.



Prevede:

- l'impermeabilizzazione di suolo per complessivi 1.776 mq inclusi nella SAU trasformabile comunale e non ricadenti in zona agricola, ma in ambito di urbanizzazione consolidata;
- la cessione all'Amministrazione Pubblica di 6.960 mq di area a verde da destinarsi a parco urbano che determinerà una riqualificazione ambientale complessiva dell'area;
- la realizzazione di 2.791 mq di una nuova area a verde a nord dell'edificato;
- la realizzazione del percorso ciclopedonale di 110 mq di collegamento con quelli già esistenti e quello di progetto lungo il rio Cimetto interrato;
- l'adozione di soluzioni idrauliche in linea con il nuovo Piano delle Acque comunale per tutte le opere previste;
- la realizzazione di 371 mq di parcheggio pubblico;
- l'adozione di accorgimenti tecnici volti all'uso di fonti di energia rinnovabile che si adatteranno per la costruzione dell'edificio residenziale;

**DATO ATTO** che il Permesso di Costruire Convenzionato che permetterà di attuare l'intervento previsto da questa nuova Variante al Piano degli Interventi, consiste nell'acquisizione da parte del Comune di Venezia di tutto l'ambito di Piano che è racchiuso tra via Etruria a nord, la nuova pista ciclopedonale Ex Valsugana a sud-ovest, il rio Cimetto ad est, al fine di tutelarla e trasformarla in futuro parco urbano di quartiere a servizio della residenza con pista ciclopedonale annessa di collegamento con quelle già esistenti inserite nel Bici Plan. In cambio l'Amministrazione cederà una porzione di terreno contiguo di sua proprietà al proponente, sul quale quest'ultimo potrà realizzare un edificio residenziale per un volume complessivo di mc 3.409. La restante porzione di questo terreno contiguo invece rimarrà di proprietà comunale e verrà trasformata in area verde e parcheggio pubblico a carico del proponente, come la pista ciclopedonale più a sud;

**CONSIDERATO** che l'area della Variante si trova nel Comune di Venezia, tra Chirignago e Gazzera, lungo via Etruria. Più precisamente una parte dell'ambito si trova a nord di via Etruria ed una parte a sud che comprende un'area verde interclusa tra la ex linea ferroviaria Valsugana, ora pista ciclabile, ed il corso del rio Cimetto tombato. La Variante al Piano degli Interventi, prevede, con Permesso di Costruire convenzionato anziché a seguito di approvazione di PdL di iniziativa privata, la costruzione di un edificio residenziale di 12 appartamenti per un totale di 3.409 mc con la realizzazione di garage interrati, parcheggio pubblico, area verde annessa a nord di via Etruria e pista ciclopedonale a sud della stessa via. L'edificio residenziale occuperà una parte del lotto di 1.136 mq (superficie lorda pavimento) e si svilupperà su tre piani di altezza;

**PRESO ATTO** che nel Rapporto Ambientale Preliminare al fine di valutare l'esistenza di vincoli e prescrizioni e, più in generale, per valutare la compatibilità delle trasformazioni con le previsioni dei documenti di pianificazione, urbanistici e di settore, è stata verificata la coerenza rispetto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente. Sono stati presi in considerazione i seguenti piani territoriali e di settore:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) Vigente
- Rete Natura 2000 (all'interno del PAT Vigente)
- Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) – Variante n°1 Vigente
- Piano Territoriale Generale Metropolitano della Città Metropolitana di Venezia (PTGM) Vigente
- Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Venezia Vigente

Dalle analisi riportate non sono emersi elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle previsioni contenute nella trasformazione in esame.



**CONSIDERATO** che nel Rapporto Ambientale Preliminare per valutare gli effetti che la trasformazione può produrre sull'ambiente è stato descritto il quadro di riferimento dello stato attuale del contesto ambientale. Sono state descritte le caratteristiche e riportati gli elementi essenziali utili alla valutazione degli effetti potenziali riferendosi alle matrici principali che lo compongono, attingendo ai dati pubblicati e reperibili presso varie fonti ufficiali. Per ogni matrice ambientale è stata descritta cosa prevede la Variante di Piano per limitare e contenere le criticità rilevate. In particolare il progetto della Variante di Piano dovrà prevedere l'uso di fonti di energia rinnovabile, in linea con l'Azione A6.3 del PRTRA che obbliga di integrare con fonti rinnovabili gli edifici di nuova costruzione secondo valori almeno pari o superiori a quelli definiti dall'allegato 3, punto 1, del D.Lgs. 28/2011. In particolare gli edifici residenziali saranno dotati di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento nella misura minima del 50% dei consumi totali. Inoltre il 50% di tale quota verrà destinato alla produzione dell'acqua calda sanitaria. I pannelli solari e fotovoltaici verranno disposti sui tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. La Variante prevede inoltre il potenziamento del verde a sud di via Etruria con la realizzazione di una pista ciclopedonale di attraversamento, lungo il corso del rio Cimetto interrato, che contribuirà a migliorare la qualità dell'aria nella zona disincentivando l'uso dell'auto a favore di quello della bicicletta e collegando la pista ciclopedonale Ex Valsugana ai campi sportivi di via Calabria. Per limitare l'inquinamento delle acque e possibili allagamenti o ristagni idrici e migliorare il sistema della rete fognaria sono previste soluzioni tecniche per la realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a servizio delle nuove opere. Il recupero del volume delle acque di prima pioggia dell'edificio residenziale verrà realizzato con condotte e pozzettoni, mentre quelle del parcheggio e della pista ciclopedonale con fossati e piccoli invasi superficiali, tutti con recapito nella rete comunale presente in via Etruria. Per limitare l'impermeabilizzazione del suolo il progetto della Variante manterrà permeabile e a verde gran parte della sua superficie. Per limitare il consumo di suolo l'edificazione verrà realizzata su un lotto appartenente all'ambito di urbanizzazione consolidata. Per limitare i rischi di inquinamento dovranno essere adottate tutte le misure ambientali necessarie a sanare eventuali criticità emerse dalla Relazione di Accertamento Ambientale, in fase di progetto esecutivo. Inoltre per la costruzione dell'edificio residenziale si dovranno rispettare le norme relative alla movimentazione terre e rocce da scavo;

**DATO ATTO** che la Variante si pone come obiettivo principale quello di aumentare le aree verdi nella zona ed in particolare di tutelare l'ambito che si trova lungo la ex linea ferroviaria Valsugana, ora pista ciclopedonale, per trasformarlo in parco urbano di quartiere. La Variante, per questo ambito a sud, prevede il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva esistente e la realizzazione di una pista ciclopedonale di attraversamento. A nord del nuovo edificio residenziale si realizzerà invece un'area verde con una zona dedicata ai giochi per bambini. L'obiettivo della Variante di tutelare l'area a verde posta a sud di via Etruria che si sviluppa lungo la pista ciclopedonale Ex Valsugana ed il corso del rio Cimetto interrato, è in linea con il PAT che sul tema Ambiente e Paesaggio si pone tra gli obiettivi specifici proprio "l'ampliamento del Bosco di Mestre ed un insieme di interventi di forestazione anche minori". In ogni caso, per un corretto inserimento paesaggistico dell'edificio residenziale, il progetto dovrà prevedere una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento lungo tutto il perimetro. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico il progetto della Variante di Piano dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel piano di Classificazione Acustica secondo l'art.12 delle NTA. Si dovrà redigere, in accordo con l'ufficio competente del Comune, la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico".



Per il risparmio energetico il progetto della Variante di Piano dovrà prevedere l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'impianto d'illuminazione sarà dotato di apparecchi illuminanti con lampade a LED ad alta efficienza luminosa e a ridotto consumo. Per limitare l'inquinamento luminoso l'impianto di illuminazione verrà dotato di un sistema di telecontrollo per la regolazione dell'intensità del flusso luminoso con una riduzione fino al 50% a seconda della zona e della fascia oraria. Per la raccolta di RSU si concorderà con Veritas la realizzazione di un'isola ecologica per la raccolta differenziata a servizio del nuovo insediamento residenziale e di quelli limitrofi. Il progetto della Variante di Piano prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento con quelle esistenti e quelle future che appartengono alla rete comunale nel rispetto del BICI PLAN;

**RILEVATO** che nel RAP è stato previsto un apposito Piano di Monitoraggio con l'obiettivo di quantificare gli effetti significativi delle azioni della Variante di Piano sull'area interessata dall'intervento, differenziati per matrice ambientale, in modo da poterle mitigare ulteriormente, una volta attuate, problematiche ambientali rispetto a quelle evidenziate nel quadro ambientale;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda le osservazioni con nota pec acquisita al prot. regionale n. 463215 del 30/08/2023, il Comune ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

**PRESO ATTO** che l'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità derivanti dalle trasformazioni proposte eccetto per il fatto che ricade in una zona a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica. Per risolvere tale criticità sono previste opere di mitigazione, miglioria idraulica e soluzioni tecniche, per la realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a servizio delle nuove opere, volte a risolvere la criticità. La verifica della coerenza delle trasformazioni con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle previsioni contenute nella Variante in esame.

**DATO ATTO** il valutatore stesso, alla conclusione delle analisi riportate nel Rapporto Ambientale Preliminare nelle conclusioni afferma che *"...in ogni caso, in fase di progetto esecutivo, si dovranno dare indicazioni più precise riguardanti:*

- *l'uso di criteri di bioedilizia, pareti verdi in verticale e giardini pensili in base alla L.10/2013,*
- *l'uso di fonti di energia rinnovabile secondo valori almeno pari o superiori a quelli definiti dal D.Lgs. 28/2011, All.3, punto 1, le opere di mitigazione e miglioria idraulica volte a risolvere la criticità indicata nella scheda 13 del nuovo Piano delle Acque comunale,*
- *le misure di mitigazione ambientale all'interno del perimetro della Variante.*

*Il Permesso di Costruire dovrà essere integrato inserendovi la contestuale realizzazione delle misure di mitigazione ambientale con gli interventi previsti dalla Variante di Piano e con le seguenti precisazioni:*

- *il progetto del verde,*
- *il sistema di raccolta dell'acqua bianca piovana per il riutilizzo per uso domestico,*
- *la realizzazione del piano interrato,*
- *la movimentazione di terre e rocce da scavo,*
- *l'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti,*
- *il rispetto delle norme di classificazione acustica in fase di cantiere".*



**RILEVATO** che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati, sono pervenuti 5 contributi da: Comune di Martellago, Ulss n.3 "Serenissima", Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Nel proprio contributo il Comune di Martellago esaminata la documentazione pubblicata, considerata la natura della variante proposta e la posizione delle aree interessate non rileva effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione.

L'Ulss n. 3 Serenissima nel proprio contributo evidenzia di mantenere la maggior superficie possibile a terreno agricolo o verde pubblico/privato. Ritiene necessario prestare particolare attenzione alle modalità di intervento al fine di perseguire la mitigazione delle isole di calore urbane estive con creazione di aree ombreggiate, piantumazione di alberi, inerbimento delle superfici e limitazione allo stretto necessario di coperture con asfalto/cemento o altra pavimentazione artificiale oltre alla fruizione dell'area per lo svolgimento in sicurezza dell'attività fisica e/o gioco all'aperto per bambini.

Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia nel proprio contributo osserva che l'area oggetto del Piano non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza, l'area oggetto di variante è interna agli agglomerati individuati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE ed è servita da rete acquedottistica e da rete fognaria. Non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in argomento, esprime, per quanto di competenza parere favorevole, a condizione siano rispettate le eventuali indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna nel proprio contributo evidenzia che l'ambito ricade in parte nell'area di urbanizzazione consolidata ed in parte in un'area di espansione residenziale e di servizi alla residenza. Per quanto attiene alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 non segnala nelle vicinanze dell'area in esame manufatti o edifici di interesse culturale. Per quanto riguarda la tutela paesaggistica, l'ambito non appare interessato da beni paesaggistici in riferimento al D.Lgs. 42/2004. Il rio Cimetto, che scorre a sud, mantiene l'alveo interrato e non genera la fascia di tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto. Da quanto emerge nel quadro pianificatorio analizzato nell'ambito in oggetto i caratteri antropici hanno modificato mediante processi di urbanizzazione e di forte infrastrutturazione la fisionomia del territorio agricolo, mentre rimangono seppur parzialmente leggibili i segni dei corsi d'acqua e, nel caso specifico, l'alveo del rio Cimetto rispetto al quale la variante propone il mantenimento di una vasta area verde ad uso parco pubblico. Nel proprio contributo conclude che l'area interessata dalla variante in esame ricade all'esterno della zona di interesse archeologico tutelata per legge a livello paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, rammenta comunque la necessità di ottemperare, a tempo debito, agli adempimenti obbligatori in materia di Archeologia Preventiva di cui all'art. 41, c. 4 e all'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

**DATO ATTO** che complessivamente, il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato rivela un sufficiente rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo quindi alla competente Autorità Ambientale l'espressione del presente parere motivato di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., evidenziando altresì la necessità di prevedere puntuali raccomandazioni e condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata all'Amministrazione Comunale.

Si evidenzia altresì come il presente parere motivato rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,





quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni previste dalla presente proposta di Variante, la cui necessaria sussistenza e verifica di legittimità e procedibilità stessa dell'istanza di Variante è demandata all'Amministrazione Comunale. Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP e con gli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia complessivamente ragionevole attendersi particolari "effetti ambientali significativi" a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di Variante sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico - ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP, nella "Relazione Istruttoria Tecnica VlncA n. 215/2023", nonché con il rispetto di ulteriori condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata all'Amministrazione Comunale. Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS non riguarda ambiti di trasformazione non presenti nella documentazione esaminata ed è quindi limitato a quanto evidenziato nella documentazione esaminata e in atti;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VlncA, Capitale Naturale e NUVV in data 5 ottobre 2023, dalla quale emerge che la trasformazione in oggetto non determina situazioni di conflitto rispetto al quadro pianificatorio, urbanistico vigente e allo stesso tempo non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Venezia. Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la "Variante n. 57 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia", specificando puntuali raccomandazioni e condizioni ambientali per evitare e prevenire effetti significativi sull'ambiente;

**ATTESO** che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n. 57 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia", subordinatamente al rispetto delle seguenti raccomandazioni e condizioni ambientali:



1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dalla Variante;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nel presente parere motivato e nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale consultati;
3. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 215/2023"*, dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  - B. ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
4. devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;
5. per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
6. eventuali materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
7. eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
8. devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
  - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
  - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
  - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.



Qualsiasi trasformazione territoriale è subordinata al pieno rispetto dei contenuti dell'“*Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Il presente parere motivato, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui necessaria sussistenza e procedibilità è demandata all'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di approvazione della presente variante venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, “*Art. 11 - Modalità di svolgimento*” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “*5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*”.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 215/2023

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 57 al PI "via Etruria-via Lucania", località Chirignago, comune di Venezia (VE).

Pratica n. 5448

Codici Siti Rete Natura 2000:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dal dott. Bruno Gianolla, per conto del comune di Venezia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n.407091 del 28.07.2023;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 8 e che tale documentazione è conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la variante n.57 al PI concerne la ripianificazione di due ambiti rispettivamente ricadenti nelle zone omogenee C2RS 101 e C2RS 102, per cui sono previste: la cessione delle previsioni edificatorie dalla Z.T.O. C2RS 102 alla Z.T.O. C2RS 101, mediante la costruzione di un edificio residenziale con annessi garage interrati da destinare a Z.T.O. B3, parcheggio pubblico da destinare a Z.T.O. P, area verde annessa a nord da destinare a Z.T.O. V e un nuovo tratto di pista ciclopedonale a sud; tutela a verde della zona C2RS 102 da trasformare in parte a Z.T.O. V per la futura realizzazione di un parco urbano di quartiere e in parte a Verde Privato con la realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali;

ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo, dell'illuminazione e della viabilità;

PRESO ATTO e RICONTRATO che l'ambito della variante in argomento non ricade all'interno della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che negli ambiti complessivi della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "14110 - Parchi urbani" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RISCONTRATO che, a seguito della variante, non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate con D.G.R. 2200/2014;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n.8 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

#### DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (D.D.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e

#### DICHIARARE

per la variante n. 57 al PI "via Etruria-via Lucania", località Chirignago, comune di Venezia (VE), una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

Venezia, lì 21/09/2023

P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame  
Istruttore – dott. Francesco Rebonato